



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

CONVENZIONE

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, PRESSO GLI UFFICI DELL’U.S.R. PER LA BASILICATA (Sedi Ambiti Territoriali Potenza e Matera).

Il giorno **26 del mese di luglio dell’anno 2017** in POTENZA, presso la sede della Direzione Generale dell’U.S.R. per la Basilicata

TRA

La **Dirigente Claudia DATENA**, nata a Potenza il 07/07/1969 C.F. DTNCLD69L47G942K , datore di lavoro dell’U.S.R. Basilicata C.F. 96013630767, che agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione di Pubblica Istruzione e che nel corso della presente convenzione verrà di seguito chiamato “*Committente*”

E

Il professionista **Dott. Carmelo ROMANO** nato a Montella il 15/10/1955, residente in Vietri sul Mare via Piliero n.8 - 84019 – SALERNO codice fiscale RMNCML55R15F546S, che nel corso della presente convenzione sarà di seguito chiamato “*Medico Competente*” dall’altro

VISTO l'ex D.Lgs. 19 Settembre 1994, n.626 e successive modificazioni, il quale ha previsto che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche provvedano all’individuazione del datore di lavoro di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del predetto decreto;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 Giugno 1996, n.292 “*Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n.626/94 e n.242/96*”;

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*” , con particolare riferimento all’articolo 8, comma 8, che demanda la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali di ciascun Ufficio scolastico regionale ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottare su proposta del dirigente generale preposto al medesimo Ufficio scolastico regionale;

VISTO il D.M. n.909 del 18 dicembre 2014 di “*Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata*”, con il quale è stata disposta l’articolazione in



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

4 uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTO il Decreto di organizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata prot. 6733 AOODRBA Reg. Uff. Usc. del 04/10/2010;

VISTO il **decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81** recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare gli articoli 16, 17 e 18;

VISTO il **decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106** “ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

CONSIDERATO che l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola per funzioni in **n.4 uffici di livello dirigenziale non generale**, di cui due per ambito territoriale – Ufficio III (Ambito Territoriale di POTENZA) e Ufficio IV (Ambito Territoriale di MATERA), i cui compiti sono individuati nell'allegato 1 del Decreto di organizzazione dell'USR per la Basilicata prot. 6733 AOODRBA Reg. Uff. Usc. del 4/10/2010 e nel D.M. n.909 del 18 dicembre 2014;

CONSIDERATO

- che a seguito della valutazione dei rischi, risulta indispensabile effettuare la sorveglianza sanitaria;
- che ai sensi **dell'art.18 comma 1 lett.a)** del D.Lgs.81/08 il datore di lavoro provvede alla designazione del Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal citato decreto legislativo;

TENUTO CONTO

- dei Titoli e requisiti del Dott. Carmelo Romano, conformi a quanto indicato all'art. 38 del D.Lgs.81/08

CONSIDERATO

- che il Dott. Romano svolgerà la propria opera in qualità di dipendente di una struttura esterna (INPS), assegnato ad uffici che non svolgono attività di vigilanza pubblica (Autorizzazione n. 5180 del 09/02/2017 PROT. 3454)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata **Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola**

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

L'U.S.R. per la Basilicata, rappresentata dal sopraindicato Dirigente (datore di lavoro), informati i RLS, dà incarico al **Dott. Carmelo Romano**, in possesso dei Titoli e requisiti previsti per legge (art. 38 del D.Lgs.81/08) e dichiarati nel curriculum allegato, il quale accetta senza eccezione alcuna, l'incarico di **MEDICO COMPETENTE** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, presso gli uffici della Direzione Generale in piazza delle Regioni Potenza e presso gli uffici degli Ambiti Territoriali di Potenza e Matera;

Articolo 3.

Il **MEDICO COMPETENTE** svolgerà l'attività secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il professionista è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché alla deontologia professionale e di ogni altra normativa in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; è obbligato a eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.

Articolo 4.

A norma dell'art.41, D. Lgs 81/08, il **MEDICO COMPETENTE** effettuerà la **sorveglianza sanitaria** - nei casi previsti dalla normativa vigente e/o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi - provvedendo ad effettuare:

- a) **accertamenti preventivi** sui dipendenti degli Uffici dell'USR per la Basilicata (Direzione generale, Ambito Territoriale di Potenza e Ambito Territoriale di Matera) intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) **accertamenti periodici** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti sarà stabilita dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio;
- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica dovranno essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi, contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, provvederà ad informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore, sulla **idoneità o meno** a svolgere la mansione specifica.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata **Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola**

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Secondo quanto previsto dall'art.25 il medico competente:

- a) *collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;*
- b) *programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;*
- c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*
- d) *consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;*
- e) *consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;*
- g) *fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- h) *informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;*
- i) *comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;*
- l) *visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;*
- m) *partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;*



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

- *n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Il professionista è tenuto inoltre a :

- *collaborare alla redazione del Piano di Pronto Soccorso Aziendale, di cui al D.M. 388/2003, che sarà predisposto dal R.S.P.P. ;*
- *stabilire e verificare le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione etc), l'acquisto di eventuali DPI, i requisiti del personale addetto e la sua formazione ;*
- *partecipare alle riunioni periodiche;*
- *collaborare nell'attività di informazione e formazione del personale, per quanto di competenza,*
- *relazionare, su richiesta, sull'operato svolto e sulle metodologie seguite;*
- *segnalare tempestivamente al dirigente scolastico evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite nell'incarico.*

Articolo 5.

Il *Committente* s'impegna ad assicurare al MEDICO COMPETENTE la collaborazione e il supporto di eventuali medici specialisti, da lui individuati.

Il *Committente* assume l'impegno di mettere a disposizione del MEDICO COMPETENTE tutte le informazioni in proprio possesso previste dall'art.17 del decreto legislativo n.81 del 9.04.2008, e ogni altra informazione in proprio possesso che sia necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 6.

Il *Medico* assume l'impegno di svolgere, in collaborazione con il **RSPP ing. Pasquale Costante**, tutti gli accertamenti, i rilievi, le indagini, le constatazioni necessarie per la valutazione dei rischi previsti dal decreto legislativo n.81/08 – *in particolare quelli di natura ergonomica e da stress lavoro - correlato, lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età di cui all' art.28 comma 1 -*, di predisporre e/o aggiornare all'esito di tale attività, il documento della sicurezza DVR; di rinnovare tali attività e rielaborare tale documento in occasione di ogni modifica significativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori del processo lavorativo interessante l'ufficio e ad espletare tutti i compiti previsti per legge compreso l'informazione e la formazione.

Le attività di cui al comma precedente dovranno essere svolte ed il documento dovrà essere predisposto nel pieno rispetto dei criteri e della metodologia indicati nelle pubblicazioni Ispesl aventi ad oggetto "*Linee Guida per la valutazione del rischio D. L.vo 626/1994*" e "*Linee Guida e metodologia per la valutazione dei rischi e la compilazione del documento di cui ai decreti legislativi n.626/1994 e n.242/1996, negli uffici delle pubbliche amministrazioni*".

Il documento della sicurezza dovrà contenere le indicazioni relative alla valutazione dei rischi di più rilevante gravità e le misure da adottare con urgenza, con particolare riferimento a quelle necessarie per l'assolvimento degli adempimenti del datore di lavoro per il quale si sia già verificata la scadenza dei termini previsti e non sia richiesto necessariamente il completamento dell'attività di valutazione.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Articolo 7.

Per l'espletamento dell'incarico affidatogli il *Medico Competente* assume l'impegno di procedere a visite periodiche degli ambienti di lavoro presso gli Uffici della Direzione Generale e degli Ambiti Territoriali di Potenza e Matera almeno una volta all'anno, oltre agli accessi necessari per lo svolgimento delle attività di valutazione, necessarie ai sensi del precedente articolo 6. Le visite mediche saranno effettuate presso una Istituzione Scolastica sita in prossimità degli Uffici e dotata del locale infermeria.

Articolo 8.

L'incarico ha durata annuale con decorrenza dalla data della sottoscrizione della presente convenzione e verrà pertanto a scadenza il giorno 25 luglio 2018

Alla scadenza resta in facoltà del *Committente* di richiedere eventuali proroghe della convenzione, per la stessa durata ed alle stesse condizioni con richiesta formulata per iscritto almeno due mesi prima della scadenza stessa.

Articolo 9.

L'onere per la prestazione del tecnico è stabilito in € 1.000,00 annuali (di cui € 819,67 per competenze, € 180,33 per l'IVA al 22%,)

Il compenso sarà corrisposto su presentazione di regolare fattura, entro la fine del corrente esercizio finanziario.

Per la liquidazione delle predette quote il *Medico Competente* dovrà allegare alla fattura la documentazione degli adempimenti maturati ed effettuati per ciascun periodo.

Il *Committente* ad avvenuta ricezione della nota esplicativa, si riserva di trasmettere al competente funzionario delegato la documentazione necessaria per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

L'Amministrazione si impegna ad effettuare le comunicazioni di legge all'Anagrafe delle Prestazioni, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In caso di proroga, il corrispettivo è soggetto a revisione periodica del prezzo, secondo le previsioni e con le modalità indicate dall'art.6, comma 6 della legge n.537 del 24/12/1993 e nell'art.44 commi da 4 a 11 della legge n.724 del 23/12/1994, in occasione di ciascuna delle eventuali rinnovazioni richieste dal *Committente*.

Articolo 10.

Per le spese relative ad eventuali accertamenti specialistici, il *Medico Competente* ne darà preventiva comunicazione al *Committente*, con l'indicazione del presumibile importo della spesa.

Articolo 11.

Il *Medico* dovrà dar corso alle prestazioni richieste, non appena avrà formale comunicazione dell'incarico. E' facoltà del *Committente* di risolvere anticipatamente tale convenzione, mediante comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per qualunque inadempimento del *Medico Competente* agli obblighi assunti. In tal caso competerà a esso il compenso relativo alle prestazioni effettivamente espletate.

Articolo 12.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione debbono intendersi richiamate le disposizioni del decreto ministeriale 28 ottobre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n.51 del 3 giugno 1986 contenente "Approvazione del nuovo capitolato d'oneri generali per la fornitura ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato" in particolare le controversie che dovessero



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola**


Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi


eventualmente insorgere nella interpretazione e nella esecuzione della presente convenzione verranno risolte secondo quanto stabilito dagli artt.56 e ss. di tale capitolato.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e art. 1 parte II della relativa tariffa, la presente scrittura privata non autenticata sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico dell'Amministrazione.

La convenzione risulta formata di n. 7 pagine e tutte siglate dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Claudia DATENA – Dirigente USR 



Dott. Carmelo Romano

Si dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale analogico conservato presso quest'Ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni
IL DIRIGENTE - Claudia DATENA